

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. -Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione proposti all' Azienda ULS di Pescara, d'ora innanzi indicata "Azienda", aventi ad oggetto denaro o altri beni mobili; tale procedimento è disciplinato nel Capo II, "Donazioni" e, per quanto non previsto, dagli artt. 769 e ss. del Codice Civile;
- il procedimento diretto alla conclusione di contratti di comodato proposti all'Azienda aventi ad oggetto beni mobili; tale procedimento è disciplinato dal Capo 111, 'Contratti di comodato' e, per quanto non previsto, dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

Art. 2. -Disciplina dei contratti di donazione e comodato

I)I contratti di donazione e comodato sono disciplinati dal codice civile, salve eventuali modifiche o integrazioni pattuite tra le parti.

CAPO II -DONAZIONI

Art. 3. -Proposta di donazione

Nella proposta di donazione sono dichiarati:

I) Nella proposta di donazione sono dichiarati:

- 1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
 - 2) la volontà e la capacità giuridica di donare il denaro o il bene mobile;
 - 3) l'eventuale struttura organizzativa dell' azienda cui il proponente intende destinare il denaro o il bene mobile;
 - 4) qualora oggetto della donazione sia denaro, l'importo e l'eventuale impiego; qualora oggetto della donazione sia un bene mobile: il produttore, il marchio, il costo (IVA inclusa), l'eventuale impiego;
 - 5) se il bene è stato acquistato dal proponente, la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta, se è possibile trasmettendo copia della fattura d'acquisto, copia dei documenti relativi alla garanzia e indicando denominazione, sede e numero di telefono del soggetto che ha venduto il bene al proponente;
 - 6) se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, indicando se possibile gli estremi della normativa stessa;
 - 7) eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Direzione Strategica per determinati tipi di beni;
 - 8) l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
 - 9) l'impegno a consegnare con il bene i manuali d'uso, se esistenti.
- Alla proposta sono allegati, se esistenti i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica).

Art. 4. -Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione

I) Non può essere accettata la donazione che riservi ad un terzo la facoltà di designare il donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

II) Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

1) La proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 3;

2) Il bene mobile è strumentale all'attività istituzionale dell' Azienda; tuttavia può motivatamente accettarsi anche un bene "neutro" rispetto alla attività istituzionale;

3) La spesa relativa all'uso del bene mobile è congrua al vantaggio ad esso connesso;

4) La proposta non è formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a partecipare alla gara;

5) Il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori riguardanti il bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva, intenda donare anche tali beni;

6) Qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;

7) Qualora oggetto della proposta sia uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Azienda.

8) Nei casi sub 6) e 7) il Responsabile del S.P.P. Aziendale esprime parere sul contrasto di eventuali rischi per la sicurezza dei lavoratori:

9) Qualora oggetto della proposta di donazione sia una somma di denaro, il responsabile della struttura che riceve la proposta ne indica l'impiego. La donazione in denaro è sempre utilizzata per l'acquisto di beni e si esclude ogni altra forma di reimpiego della stessa.

Art. 5. -Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione

1) L'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi (ABS) anzitutto verifica che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all'art. 3. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.

2) L'Ufficio ABS accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'art. 4, richiedendo parere scritto ai responsabili delle strutture aziendali comunque interessate dall' acquisizione del bene in questione.

3) I pareri suindicati vengono trasmessi all'Ufficio ABS, anche via fax, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di parere.

4) L'Ufficio ABS d'intesa con l'Ufficio Affari Legali e Assicurazioni (ALA) risolve altre eventuali questioni relative alla donazione.

5) L'accettazione della donazione, qualunque ne sia oggetto, è stabilita con deliberazione del Direttore Generale su proposta del Responsabile dell'Ufficio ABS. In tale atto devono essere tra l'altro precisate le eventuali condizioni di garanzia ed il vantaggio dell'Azienda nel procedere all'accettazione della donazione. La deliberazione è trasmessa: a) alle strutture aziendali comunque interessate dall'acquisizione di quanto donato; b) all'Ufficio Gestione Patrimonio (per donazione di beni); c) al Servizio informatico e CED, qualora la donazione abbia ad oggetto prodotti informatici, d) all'Ufficio Gestione Economico Finanziario (per donazione di denaro), per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

6) della avvenuta accettazione va notiziato il donante, con nota del Direttore Generale.

Azienda USL Pescara --- Regolamento dei contratti di donazione e comodato

Art. 6. -Forma della donazione

- 1)La donazione di modico valore è conclusa, ai sensi dell' art. 783 CC, mediante tradizione del possesso del bene donato.
- 2) E' di modico valore la donazione che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante.
- 3)La donazione di valore non modico è conclusa con atto pubblico.

Art. 7. -Offerte anonime in denaro

Qualora siano versate all' Azienda delle somme di denaro e non sia indicato il proponente né l'impiego, esse vengono comunque accettate dall' Azienda medesima.
Restano ferme le disposizioni del presente regolamento in materia di donazioni in denaro.

Art. 8. -Beni consumabili in prova

I beni consumabili in prova sono accettati nella quantità strettamente necessaria alla prova. Essi sono accettati non a titolo di donazione, ma a titolo di acquisto gratuito a scopo di prova. L'accettazione va effettuata con deliberazione del Direttore Generale, previo parere del Responsabile della struttura cui i beni sono destinati. La deliberazione può riguardare anche più acquisti; essa va trasmessa alla struttura competente in materia di gestione del patrimonio.

CAPO III -CONTRATTI DI COMODATO

Art. 9. -Proposta di comodato

Nella proposta di comodato sono dichiarati:

- 1)il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- 2)il produttore, il modello, il costo (iva inclusa) del bene;
- 3)l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
- 4)le condizioni di manutenzione;
- 5)se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, indicando gli estremi della normativa stessa;
- 6)eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Direzione Aziendale per determinati tipi di beni;
- 7)eventualmente la struttura organizzativa dell' Azienda cui il proponente intende destinare il bene;
- 8)il periodo di comodato;
- 9)l'impegno a trasmettere con il bene i manuali d'uso, se esistenti;
- 10) le eventuali deroghe e integrazioni al codice civile.

Alla proposta di comodato sono allegati, se esistenti, i documenti, nei quali sono rappresentate le caratteristiche tecniche del bene (documentazione tecnica).

Azienda USL Pescara — Regolamento dei contratti di donazione e comodato

Art. 10. -Presupposti per l'accettazione della proposta di comodato

Salvo giustificato motivo, la proposta di comodato è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) contiene le indicazioni di cui all'art. 9;
- 2) il bene è strumentale all'attività istituzionale dell' Azienda; tuttavia può motivatamente accettarsi anche un bene "neutro" rispetto alla attività istituzionale;
- 3) la spesa relativa all'uso del bene è congrua rispetto al vantaggio ad esso connesso;
- 4) la proposta non è formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a partecipare alla trattativa;
- 5) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva, intenda donare in comodato tali beni;
- 6) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
- 7) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento informatico, dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell' Azienda.

Art. 11 -Procedimento per l'accettazione della proposta di comodato

- 1.L'Ufficio ABS verifica anzitutto che la proposta di comodato contenga indicazioni di cui all'art. 9. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
- 2.L'Ufficio ABS accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'art. 10, richiedendo parere scritto ai responsabili delle strutture aziendali comunque interessate dall' acquisizione del bene in questione.
- 3.I pareri suindicati vengono trasmesso all'Ufficio ABS, anche via fax, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di parere.
- 4.L'Ufficio ABS risolve altre eventuali questioni relative al comodato.
- 5.L'accettazione del comodato è stabilita con determinazione del Responsabile dell'Ufficio ABS. In tale atto devono tra l'altro essere precisate le condizioni di manutenzione.
- 6: La determinazione è comunicata alle strutture aziendali comunque interessate dall'acquisizione dall'acquisizione del bene in questione;
- 7.L'accettazione del comodato è comunicata per iscritto o via fax al comodante.
- 8.Il comodato si perfeziona con la consegna del bene.

Art. 12. -Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione

- 1.Il bene strumentale allo svolgimento di attività sperimentale verrà utilizzato esclusivamente per tale attività. Esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la sperimentazione.
- 2.Il bene non consumabile in prova/visione verrà utilizzato esclusivamente a tal fine; esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la prova/visione e comunque entro 60 giorni; qualora ricorra un giustificato motivo, esso potrà essere trattenuto per un periodo superiore, ma non oltre 180 giorni.

Azienda USL Pescara — Regolamento dei contratti di donazione e comodato

CAPO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 -Collaudo dei beni

- 1.I beni donati o dati in comodato sono sottoposti a collaudo di funzionamento.
- 2.Tale collaudo è effettuato dal responsabile della struttura cui il bene è destinato o da suo incaricato, salva la competenza di un'altra struttura o di soggetti terzi.
- 3.L'eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento è subito segnalato per iscritto all'Ufficio ABS.

Art. 14. -Entrata in vigore

- 1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULS di Pescara.
- 2.Le offerte di donazione e le proposte di comodato attualmente pendenti sono disciplinate dal presente regolamento.